

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

ROMA

Diritto Civile

Tecnica di redazione del Parere
- Il Risarcimento del Danno -



Il Percorso

INDIVIDUARE IL
QUESITO CENTRALE

FINALIZZARE LA RICERCA
ALLE RISPOSTE

FORMULARE UNA
SCALETTA

STILARE L'INCIPIT

PORSI LE DOMANDE

ILLUSTRARE IL QUADRO
NORMATIVO

EVIDENZIARE GLI ELEMENTI
RILEVANTI

ANALIZZARE DOTTRINA E
GIURISPRUDENZA

**RILEGGERE
PIU'VOLTE
IL TESTO**

**LEGGERE ATTENTAMENTE
IL TESTO**

**STILARE LE
CONCLUSIONI**

Leggere attentamente il testo


La soc. Alfa, proprietaria di un terreno, stipula un contratto d'opera professionale con la soc. Beta, per la realizzazione di un progetto da presentare al Comune di Cittadella, e la successiva costruzione delle strutture a rustico dell'immobile progettato.

La soc. Beta, una volta realizzato il progetto come da contratto, presenta la documentazione necessaria per la richiesta del rilascio della concessione edilizia, a fronte del pagamento da parte della soc. Alfa dei compensi maturati per la progettazione. Il Comune di Cittadella, tuttavia, riscontrando delle irregolarità formali sul progetto, rileva il mancato rispetto delle norme in materia edilizia vigenti nel luogo ed in conseguenza nega la concessione edilizia richiesta dalla soc. Beta.

Nel frattempo, la soc. Alfa, confidando nella professionalità della soc. Beta, ha iniziato a vendere "su carta" alcune unità abitative che si sarebbero venute a creare al termine dei lavori, incassando gli acconti versati dagli acquirenti e rilasciando le polizze fideiussorie di cui all'art. 4 Dlgs. 122/05.


La soc. Alfa, venuta a conoscenza del diniego della concessione edilizia, e del conseguente ritardo che si sarebbe venuto a creare per la consegna degli immobili agli acquirenti, manifesta tramite lettera raccomandata alla soc. Beta di non volersi più avvalere dei servizi professionali e di voler, in conseguenza dell'inadempimento contrattuale, richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche sotto il profilo del danno all'immagine commerciale.

il candidato, assunto le vesti del legale della soc. Beta, rediga motivato parere in ordine alle possibili difese che la soc. Beta potrà dispiegare nei confronti delle pretese economiche della soc. Alfa, analizzando nel dettaglio le richieste avanzate da quest'ultima.




Evidenziare gli elementi rilevanti

- **Contratto misto d'opera professionale + appalto**
- **Realizzazione del progetto da parte della ditta**
- **Saldo da parte del committente del progetto effettuato**
- **Diniego della concessione edilizia**
- **Unità abitative già vendute su carta**
- **Stipulazione della polizza fideiussoria ex art. 4 Dlgs 122/05**
- **Dichiarazione di non volersi più avvalere della soc. Beta**
- **Risarcimento del danno Lucro cessante + Danno emergente**
- **Risarcimento del danno non patrimoniale / Immagine professionale**



Porsi le domande

- Quali sono gli obblighi del prestatore d'opera?
- Di che tipologia di obbligazione si tratta?
- Che valore ha l'adempimento della soc. Alfa?
- Che valore ha l'inadempimento della soc. Beta?
- La concessione edilizia può sempre essere riproposta?
- Il rifiuto della soc. Alfa di volersi avvalere della soc. professionale che cosa comporta?
- La stipulazione della fideiussione può essere addebitata alla soc. inadempiente?
- Danno emergente e lucro cessante sono sullo stesso piano?
- Il danno non patrimoniale è richiedibile?
- Su quali presupposti si può fondare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale?




Finalizzare la ricerca alle risposte

Cominciamo dalle prime, anche se non è detto che, alla fine dell'analisi l'ordine, al momento casuale, delle domande non debba essere sovvertito

- Quali sono gli obblighi del prestatore d'opera?
- Di che tipologia di obbligazione si tratta?

Stiamo parlando di “Contratto” e di “Obbligazioni Contrattuali” quindi siamo nell'ambito del “Libro Quinto: Del lavoro, Titolo III: Del lavoro autonomo, Capo I: Disposizioni generali”.

Il contratto d'opera è il contratto con cui una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio in favore di un'altra, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.



Finalizzare la ricerca alle risposte

•La ricerca si inizia , di norma, dalla consultazione dell'indice analitico del codice. Nel nostro caso possiamo partire dal lemma “Contratto d'opera professionale” che : ci rimanda agli articoli 2222 e seguenti del c.c.

Art. 2222 Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).


Art. 2224 Esecuzione dell'opera

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni (1223, 1662).

Il prestatore è tenuto ad eseguire l'opera dedotta in contratto, rispettando le modalità stabilite dal committente e le regole dell'arte.

In caso di mancato rispetto delle indicazioni della committenza, al prestatore d'opera può essere fissato un congruo termine entro cui uniformarsi alle condizioni stabilite in contratto, decorso inutilmente il quale il committente può recedere dal contratto e richiedere il risarcimento dell'eventuale danno.




Il contratto d'opera si atteggia come una varietà del contratto di lavoro ed è caratterizzato dalla prestazione, per conto di altri, e previo, compenso di un'opera o servizio senza vincolo di subordinazione ed in condizioni di assoluta indipendenza.

Pertanto chi assume l'obbligo di eseguire una prestazione determinata è tenuto a fornire all'altra parte contrattuale una prestazione corrispondente a quanto pattuito.

Principi ormai consolidati nel nostro diritto positivo in tema di obbligazioni sono il dovere di correttezza ed il dovere di buona fede.

Inoltre nell'ambito del rapporto contrattuale, la **buona fede** nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà (derivante soprattutto dall'art. 2 Cost.) che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico.



Il prestatore d'opera professionale deve adempiere esattamente l'obbligo assunto, deve eseguire l'*opus* a regola d'arte e secondo gli accordi intervenuti ma, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell'attività da svolgere, egli deve anche compiere tutte quelle attività ed opere secondo il principio di buona fede e l'ordinaria diligenza dell'*homo eiusdem condicionis ac professionis*, sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto.

Cass. Sez. II 11 novembre 2004 n. 21421



•Che valore ha l'inadempimento della soc. Beta?

Art. 2226 Difformità e vizi dell'opera

L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni (2964) dalla scoperta. L'azione si prescrive (2941 e seguenti) entro un anno dalla consegna (att. 201).

I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668.

Art. 2227 Recesso unilaterale dal contratto

Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (1671).


La giurisprudenza di merito è da tempo orientata a qualificare l'obbligazione del Professionista tecnico (architetto, ingegnere, geometra) come obbligazione di risultato (Trib. Terni 3 gennaio 2001) e la stessa Suprema Corte, in un'isolata sentenza (Cass. 24 aprile 1996 n. 3879), si è schierata a favore di tale opinione. Ma, nella maggior parte dei casi, la giurisprudenza della Suprema Corte preferisce operare sul piano pratico e concreto dell'accertamento di errori nella formazione dell'elaborato tecnico ed evita di avventurarsi nella difficile teorica della predetta distinzione tra tipi di obbligazioni.

E così le recenti pronunce della Suprema Corte hanno accantonato e sorvolato il problema teorico affermando che, ai fini del decidere in ordine alla responsabilità del Professionista tecnico, alcuna rilevanza ha la distinzione teorica fra l'obbligazione di risultato e l'obbligazione di mezzi. Così facendo la Cassazione, accoglie l'evoluzione dottrinale che si è incamminata sulla strada che contesta e critica il fondamento normativo e teorico della distinzione tra il debitore che è tenuto a raggiungere un risultato ed il debitore che, per essere adempiente, deve solo eseguire la sua prestazione (di mezzi) a prescindere dall'esito.

•La distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto (nella specie rilevante ai fini dell'applicazione, riguardo all'azione diretta a far valere la garanzia per difetti e difformità dell'opera, della prescrizione annuale ex art. 2226, secondo comma, cod. civ. o della prescrizione biennale ex art. 1667, terzo comma), si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, nel senso che il contratto d'opera é quello che coinvolge la piccola impresa, e cioè quella svolgente la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore (e dei propri familiari) e in cui l'organizzazione non é tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano. Né, in difetto di questo requisito, é sufficiente ad escludere la figura contrattuale dell'appalto la modesta entità delle opere. (Corte Cass., Sez. II, Sent. n. 5451 del 4.6.1999).

Il problema della distinzione si pone soprattutto in rapporto all'appalto:

Rispetto all'appalto, va considerato che nel contratto d'opera è centrale il requisito del "lavoro prevalentemente proprio". In giurisprudenza, la distinzione si basa in sostanza sulle dimensioni dell'impresa dell'obligato: se si tratta di impresa con vasta organizzazione di mezzi ("in primis" le società commerciali) si ha appalto; se l'obligato (artigiano, professionista) non dispone di una vera e propria organizzazione imprenditoriale, si applica la disciplina del contratto d'opera.



Qualora l'opera presenti vizi (o difformità rispetto a quanto stabilito contrattualmente) il committente è tenuto a denunciare il fatto al prestatore nel termine di otto giorni dalla scoperta. Una volta denunciati i vizi o le difformità, il committente ha un anno di tempo (termine di prescrizione) per agire giudizialmente contro il prestatore al fine di richiedere:

- l'eliminazione dei vizi a cura e spese del prestatore, oppure**
- la riduzione del prezzo pattuito.**

Il committente può inoltre chiedere il risarcimento del danno, se i vizi o le difformità dipendono da una condotta colposa del prestatore.

Il committente può infine richiedere la risoluzione del contratto se l'opera risulta del tutto inadatta all'uso a causa dei vizi o delle difformità. Non diversamente dall'appalto, l'accettazione dell'opera (anche se tacita) libera il prestatore dalla garanzia per vizi, salvo il caso di vizi non riconoscibili (occulti) o dolosamente occultati.

Proseguiamo nella nostra analisi

•Che valore ha l'adempimento della soc. Alfa?

Proseguiamo con l'analisi del dato normativo:

Oltre alle norme appena esaminate, dalla lettura del titolo emerge un'altra norma significativa ai fini della nostra analisi. Queste si rinvencono nei seguenti articoli del Codice:


2225. Corrispettivo.

Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo (1657).

L'obbligazione del committente consiste nel pagamento del corrispettivo, che di norma è stabilito di comune accordo tra le parti.

Nei casi in cui il prezzo non sia fissato contrattualmente, esso deve essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi. In mancanza, viene stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

Il committente può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto, anche se l'esecuzione è già iniziata, con il solo obbligo di tenere indenne il prestatore delle spese, del lavoro eseguito e dell'eventuale mancato guadagno.



•La concessione edilizia può sempre essere riproposta?


La Concessione edilizia (l.28 gennaio 1977, N. 10 - Legge Bucalossi) è un provvedimento amministrativo da parte dell'autorità comunale, che promuove attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica. In seguito alla legge 127/97 (Bassanini bis) il potere di rilasciare autorizzazioni e concessioni è passato dalla figura del sindaco a quella dei funzionari comunali con qualifica dirigenziale.

La concessione edilizia è un provvedimento a titolo oneroso (gli oneri sono quelli relativi all'urbanizzazione primaria, secondaria e un contributo sul costo di costruzione in base al Consiglio Comunale).

Per richiedere la concessione edilizia, il proprietario del terreno o dell'entità immobiliare, deve presentare una domanda corredata della necessaria documentazione relativa al sito.

Per eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare e demolire quelle esistenti ovvero per procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione ogni soggetto, comunque interessato, deve essere in possesso preventivamente di un provvedimento che gli consenta di operare. Questo provvedimento è la concessione edilizia o l'autorizzazione quest'ultima sostituita per molte opere dalla denuncia di inizio attività.

In caso di diniego, la domanda può essere nuovamente inoltrata, una volta apportare le modifiche o le integrazioni indicate dagli incaricati.



•La stipulazione della fideiussione può essere addebitata alla soc. inadempiente?


•Danno emergente e lucro cessante sono sullo stesso piano?

Art. 1223. Risarcimento del danno.

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. I principi giurisprudenziali, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno.

Cassazione civile , sez. I, sentenza 10.10.2007 n° 21140



i contenuti tipici del danno emergente e del lucro cessante.

Danno emergente: questi consisterebbero nel mancato conseguimento della prestazione, nella sua difformità o mancanza di qualità, nel temporaneo impedimento del godimento di un bene, nelle prestazioni a terzi, nei danni alla persona e ai beni dei creditori, nonché nelle spese sostenute dal creditore per riparare la cosa o sostituirla, per la conclusione del contratto o per la sua esecuzione, per la tutela e l'attuazione del suo diritto.


Lucro cessante: essi si specificherebbero nella mancata utilizzazione del bene, nella mancata realizzazione di specifici rapporti contrattuali, nella perdita e diminuzione della capacità di lavoro, nella perdita di prestazioni alimentari e assistenziali, nella perdita della reputazione professionale.

Tuttavia, la distinzione non presenta rilievo giuridico ai fini della limitazione del danno risarcibile perché la direttiva legislativa non differenzia, dal punto di vista della disciplina, questi due elementi del danno. Essa, di conseguenza, ha valore terminologico e descrittivo del contenuto del danno stesso.

Le differenze, invece, emergono con riferimento all' onus probandi.

Semplice sarà per il creditore provare il danno emergente: essendo quest'ultimo una posta attiva del patrimonio del soggetto, basterà dimostrarne la attualità e la sua conseguente lesione.

Al contrario, più difficoltosa sarà la prova del lucro cessante: il creditore si vedrà costretto a provare il mancato guadagno che gli sarebbe potuto derivare da quella determinata operazione economica. Sarà tenuto, quindi, a dare la prova di un bene o un interesse che non sono mai venuti ad esistenza ma che, se si fossero concretizzati (in mancanza dell'inadempimento), sarebbero stati sicuramente di sua spettanza.



Secondo la Corte la liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., richiede la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale (Cass. n. 15676 del 2005, Cass. n. 1443 del 2003).

Occorre pertanto che risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell’*id quod plerumque accidit* – connesso all’illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità.

La valutazione equitativa del danno non equivale, come invece sembra ritenere la Corte territoriale, a mero arbitrio. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale l’esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità. (Cass. 8807 del 2001, 409 del 2000) Tale principio, tuttavia, può trovare applicazione solo nei casi in cui il giudice dia effettivamente conto del criterio equitativo utilizzato, la valutazione sia congruente al caso, la concreta determinazione dell’ammontare del danno non sia palesemente sproporzionata per difetto od eccesso (Cass. 13066 del 2004).

Il danno non patrimoniale è richiedibile in sede contrattuale? Su quali presupposti si può fondare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale?

Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza della lesione di un interesse inviolabile coperto dalla Costituzione, sempre che sussistano i presupposti della risarcibilità dettati dagli artt. 1218 ss. c.c..

E ciò val quanto dire che l'espressione «perdita», utilizzata nell'art. 1223 c.c., sta a significare perdita patrimoniale e non patrimoniale.

Tribunale Roma, sez. XI, sentenza 13.07.2009

la sentenza de qua è particolarmente importante, almeno per due ordini di ragioni:

- si afferma che il danno non patrimoniale da inadempimento è risarcibile anche se non lede un interesse o diritto inviolabile della Costituzione (in contrasto con quanto detto da Cassazione Civile, SS.UU., 11.11.2008, n. 26972, che aveva affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale nei soli casi di lesione di diritti inviolabili della persona);**
- si afferma, a chiare lettere, che l'art. 1223 c.c. è applicabile anche al danno non patrimoniale inteso come perdita (con la conseguenza di imporne il risarcimento della veste di danno emergente e mancato guadagno non patrimoniale). In questo senso, viene accolta la tesi sostenuta da VIOLA, Il danno esistenziale come mancato guadagno non patrimoniale, 2005, e VIOLA, Il mancato guadagno non patrimoniale (o danno esistenziale?) dopo le Sezioni Unite, 2009.**

Finalizzare la ricerca alle risposte

Secondo la giurisprudenza (Cass. n. 4862 del 2005) il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso assolutamente rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile.

Non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie

(Cfr. Cass. n. 3160 del 1986 e 3829 del 1982).



Sono a questo punto chiare le posizioni che dovranno essere affrontate:


- A) Posto che il danno emergente, economicamente valutabile e concretamente provabile dalla parte dovrà essere risarcito, il lucro cessante, potrà essere provato dalla società di vendita degli immobili?**
- B) La fattispecie del danno da immagine commerciale, in che misura può minacciare il patrimonio del prestatore d'opera professionale?**

L'espressione danno all'immagine nell'accezione attuale, frutto dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, ha un significato ben più ampio di quello che emerge dalle uniche norme di diritto positivo a esso specificamente dedicate, e quindi va oltre la volontà del Legislatore del Codice civile del 1942 (art. 10), che pure prevede la tutela del decoro e della reputazione lesi da un uso abusivo dell'immagine altrui




«Poiché anche nei confronti della persona giuridica e in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente; allorquando si verifichi la lesione di tale immagine è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto».

Corte di Cassazione n. 12929/2007



A questo punto si individua il “quesito centrale” sotteso alla traccia, quesito rispetto al quale la ricerca e l’analisi effettuate dovranno fungere da motivazione logico-giuridica delle conclusioni adottate dal redattore del parere.

•••••
• **È possibile che il committente richieda il**
• **risarcimento del danno patrimoniale, nella**
• **duplice veste del danno emergente e del lucro**
• **cessante, e del danno non patrimoniale nella**
• **particolare tipologia del danno all’immagine**
• **commerciale?**
•••••



L'INCIPIT


Possiamo quindi iniziare a lavorare all'esordio del nostro scritto, tenendo presente che esso:

- Non è una ripetizione pedissequa della traccia né una sua parafrasi
- E' rivolto ad evidenziare la vostra comprensione del problema posto dalla traccia

E che:

- Gli elementi del caso concreto vanno posti in relazione con i problemi che saranno risolti alla luce dell'analisi che segue
- Non è di ostacolo alla formulazione dell'incipit nei detti termini la locuzione "premessi brevi cenni", essendo preferibile che i cenni siano funzionali alla chiarezza del parere

Nel nostro caso si potrebbe quindi esordire come segue:



Il quesito sottoposto alla nostra attenzione, richiede di stabilire quali siano le possibili difese che un prestatore d'opera professionale può dispiegare, a fronte della richiesta di risarcimento del danno – patrimoniale e non patrimoniale – avanzate dal committente dell'opera, in presenza di un inadempimento contrattuale.

FORMULARE CON ATTENZIONE UNA SCALETTA

CONCLUSIONI

ATTENZIONE!!

Le conclusioni sono un elemento **OBBLIGATORIO** per la redazione di un buon parere (o di uno scritto professionale in genere)

Esse rappresentano la vostra personale **ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'** rispetto alla risposta al quesito che vi viene posto e **NON POSSONO ESSERE PRETERMESSE** o affidate alla deduzione del vostro interlocutore.

Devono consistere nella concreta espressione del vostro parere positivo o negativo rispetto alle questioni affrontate, a seguito dell'analisi che le ha precedute.

Evitate di “passare la palla” affidando le conclusioni alla mera pedissequa citazione di una massima di giurisprudenza